



Comune di Poggio San Vicino

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI PER LA PROMOZIONE
DELL'ECONOMIA LOCALE MEDIANTE LA RIAPERTURA E
L'AMPLIAMENTO DI ATTIVITA' COMMERCIALI, ARTIGIANALI E DI
SERVIZI

(articolo 30-ter decreto-legge n. 34/2019, convertito in legge n. 58/2019)

APPROVATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 40 DEL 20 DICEMBRE 2019

Articolo 1

Istituzione del fondo per le agevolazioni di cui all'articolo 30-ter del decreto-legge n. 34/2019

1. Il Comune di Poggio San Vicino (MC) istituisce nel proprio bilancio un fondo per l'agevolazione delle iniziative tese alla riapertura sul territorio comunale di esercizi commerciali chiusi da almeno sei mesi nonché per l'ampliamento, per almeno il 20% della superficie dei locali, di strutture commerciali già esistenti sul territorio comunale stesso.
2. L'importo del fondo viene stabilito di anno in anno con apposita deliberazione della Giunta Comunale, in sede di approvazione dello schema di bilancio di previsione.

Articolo 2

Attività oggetto dell'agevolazione

1. Sono ammesse a fruire delle agevolazioni le iniziative di ampliamento o riapertura di esercizi operanti nei settori:
 - dell'artigianato;
 - del turismo;
 - della fornitura di servizi destinati alla tutela ambientale;
 - della fornitura di servizi destinati alla fruizione del tempo libero;
 - del commercio al dettaglio, compresa la somministrazione di alimenti e di bevande al pubblico.
2. Per quanto attiene gli esercizi operanti nel commercio, le agevolazioni sono possibili limitatamente agli esercizi di vicinato, come disciplinati dall'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.114 e alle medie strutture di vendita, come disciplinate dall'articolo 4, comma 1, lettera e), del medesimo decreto legislativo.
3. Nel caso di ampliamento di attività commerciale, per poter usufruire delle agevolazioni, è necessario essere in possesso delle abilitazioni e delle autorizzazioni richieste per lo svolgimento delle attività nei settori oggetto di agevolazione.

Articolo 3

Esclusioni

1. Sono esclusi dalle agevolazioni:
 - gli esercizi svolgenti l'attività di "compro oro";
 - le sale per scommesse di qualsivoglia natura;
 - le sale che detengono al loro interno apparecchi da intrattenimento per il gioco d'azzardo di cui all'art. 110, comma 6, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n.773.
2. Sono altresì esclusi dalle agevolazioni:
 - i subentri, a qualunque titolo, in attività già esistenti precedentemente interrotte;
 - le aperture di nuove attività e le riaperture, conseguenti a cessioni di un'attività preesistente da parte del medesimo soggetto che la esercitava in precedenza o, comunque, di un soggetto, anche costituito in forma societaria, che sia ad esso direttamente o indirettamente riconducibile.

Articolo 4 ***Calcolo del contributo***

1. L'agevolazione consiste nell'erogazione di un contributo nell'anno di riapertura o di ampliamento e per i tre anni successivi.
2. In caso di riapertura, il contributo è pari al 100% dell'Imposta municipale propria (*IMU*) e della tassa sui rifiuti (*TARI*) versati nell'esercizio precedente alla riapertura stessa.
3. Le percentuali di cui al precedente comma 2. sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio è rimasto aperto.
4. In caso di ampliamento, il contributo è pari al 100% dell'IMU ed al 100% della TARI versati nell'esercizio precedente all'ampliamento stesso.
5. Le percentuali indicate al precedente comma 4. sono rapportate ai mesi del singolo anno nel quale l'esercizio ampliato è rimasto aperto.
6. Per gli esercizi il cui ampliamento comporta la riapertura di ingressi o di vetrine su strada pubblica, chiusi da almeno sei mesi nell'anno per cui è chiesta l'agevolazione, il contributo è concesso per la sola parte relativa all'ampliamento medesimo.
7. L'importo di ciascun contributo è fissato dal responsabile dell'ufficio comunale competente per i tributi, con propria determinazione, in misura proporzionale al numero dei mesi di apertura dell'esercizio nel quadriennio considerato; in ogni caso, il numero dei mesi di apertura dell'esercizio non può essere inferiore a sei.
8. I contributi sono concessi, nell'ordine di presentazione delle richieste, fino all'esaurimento delle risorse di cui al fondo previsto all'articolo 1 del presente regolamento.
9. I contributi sono materialmente erogati agli aventi diritto solo ed esclusivamente dopo l'avvenuto accreditamento del corrispondente importo in tesoreria comunale su disposizione del competente Ministero.

Articolo 5 ***Presentazione delle domande***

1. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni devono presentare/inviare al protocollo del Comune di Poggio San Vicino, dal 1° gennaio al 28 febbraio, la richiesta sul modello predisposto dal Comune stesso, unitamente all'autocertificazione attinente al possesso dei requisiti di legge.
2. Il Comune, dopo aver effettuato i controlli sull'autocertificazione presentata, determina la misura del contributo spettante ai sensi dell'articolo 4 del presente regolamento, previo riscontro dell'ufficio Commercio del regolare avvio e mantenimento dell'attività.

Articolo 6 ***Entrata in vigore del regolamento***

Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1° gennaio 2020.